



Titolo

Dichiarazioni lesive - dissociazione - art. 23, comma 6, secondo periodo, CGS – circostanza attenuante – art. 23, comma 6, terzo periodo, CGS – esimente – solo in casi eccezionali

Descrizione

In tema di dichiarazioni lesive la dissociazione determina, come regola generale, solo l'attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 5, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente solo "in casi eccezionali" (art. 23, comma 6, terzo periodo, C.G.S.). La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un'applicazione estensiva e analogica ed impone un'interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico – giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società. (CFA, Sez. I, n. 105/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 106/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 23, comma 6, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0106 CFA del 21 maggio 2025 (PFI/Sig. Giuliano Lilli - A.S.D. Valfabbrica 1916)